



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

Protocollo Nr.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. 15 del 30/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 160.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale dott.ssa Ilaria Piattelli.

Intervengono i Signori:

Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.	Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	FRANCHIN ENRICO	X	
2	NARDESE ALESSANDRO	X		9	RUZZENE ATTILIA		X
3	CONCETTI ROSANA	X		10	ORMELLESE ANTONIO	X	
4	GAJOTTO KETTY	X		11	CAMPUS CARLO	X	
5	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		12	BRESSAN ANTONIO	X	
6	BORIN BRUNA	X		13	PAVAN MORRIS	X	
7	FANTUZ FEDERICO	X					

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMUNI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 160.

Illustra l'Assessore Gaiotto la quale spiega essere cessate, da dicembre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta di pubblicità e diritti pubblica affissione, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui al codice della strada confluiti tutti nel canone patrimoniale unico: imposizione che non è più entrata tributaria ma canone.

Aggiunge che ciò comporterà delle differenze di accertamento di eventuali inadempienze e che, in caso di impugnazione, la competenza sarà del Giudice Ordinario.

Chiarisce che gli Enti Locali devono garantire, comunque, lo stesso gettito conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dall'attuale canone patrimoniale.

Spiega che nel Regolamento sono indicati i soggetti ed i criteri di applicazione, sono previste le esenzioni proprio per evitare delle nuove imposizioni e per garantire il vecchio gettito, il procedimento amministrativo di concessione che passa attraverso una richiesta degli utenti.

L'Assessore Gaiotto continua il suo intervento ricordando che le tariffe saranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale e che con decreto statale è stata prevista l'esenzione dal canone per i pubblici esercizi e le attività di mercato dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

Conclude affermando che lo Stato nel 2020 ha ristorato gli enti degli importi non incassati per le esenzioni e che forse ciò si ripeterà anche per il 2021.

Dopo di ciò il Sindaco Presidente cede la parola al Consigliere Ormellese il quale ritiene non essere chiaro se tutti i contribuenti pagheranno nella stessa misura del passato.

In considerazione del fatto che il Regolamento di non è facile lettura dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione dello stesso.

Il Sindaco Presidente concede nuovamente la parola all'assessore Gaiotto la quale afferma che il canone impone un percorso unico annullando quelle diversità che vi erano prima.

Aggiunge non esservi certezza che tutti pagheranno come in passato ed afferma che l'Amministrazione cercherà di fare in modo che, qualora differenze dovessero esserci, esse siano minime.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Buffolo il quale mette in evidenza come il tributo sia divenuto una patrimoniale.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1:

• commi da 816 a 835 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque*

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

• comma 836 “Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”;

• comma 847 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.”

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 837 a 845, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

CONSIDERATO che, in attuazione della Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTA la proposta di “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160)” *allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, e non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone che: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 lettera o) punto 7 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della seduta congiunta del 25/03/2021 delle Commissioni Consiliari;

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, entrambi espressi dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97 c. 2 del D.lgs n. 267/00 del 18.08.2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

favorevoli n° 8

contrari n° 0

astenuti n° 4 (Ormellese – Campus – Bressan – Pavan)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate per relationem, il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160)", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del Regolamento nel sito internet comunale, dando opportuna pubblicità;
3. di stabilire che le disposizioni del "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160)", decorrono dal 01/01/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMI 816-847, ART. 1,
LEGGE 27/12/2019 N. 160.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 22/03/2021

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
F.to Marzia Leonardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 22/03/2021

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
F.to Marzia Leonardi

PARERE DI CONFORMITÀ

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMI 816-847, ART. 1,
LEGGE 27/12/2019 N. 160.**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Claudio Marian

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Noventa di Piave,

Il Responsabile di P.O. Affari Generali
Donatella Maschietto